

**Torino 12 novembre 2012**  
**Palazzo Reale - Salone degli Svizzeri**

**CERIMONIA PER IL 150° ANNO DELLA CORTE DEI CONTI**

## Messaggio del Giudice Costituzionale Aldo Carosi

Signori Presidenti delle sezioni piemontesi, signor Procuratore regionale, rammaricato di non poter intervenire alla importantissima celebrazione, mi congratulo con voi per la sede, per gli argomenti, per l'armonica coesione, attraverso i quali avete ritenuto di commemorare il centocinquantesimo della Corte dei conti.

Vi prego di trasmettere il mio saluto anche alle autorità intervenute e ai colleghi i quali prestano con capacità e dedizione la loro opera nelle due sezioni, giurisdizionale e di controllo, e nella procura regionale.

Il luogo della celebrazione è uno scenario veramente degno della ricorrenza: la Corte dei conti è nata a Torino ed ha avuto in quella sede un percorso di naturale continuità con la Corte dello Stato subalpino, regista e artefice dell'Unità d'Italia.

La Corte dei conti è una istituzione di controllo con natura (qualità magistratuale dei suoi membri) e funzioni giurisdizionali: il modello si presentò per la prima volta in Francia nel 13° secolo sotto il nome di Camera dei conti. Fin dall'inizio ebbe un'organizzazione giudiziaria e gli fu attribuito il potere di giudicare nelle controversie che oggi riassumono la loro denominazione nel termine "contabili" ed in altri rapporti patrimoniali tra il sovrano e i privati. In Francia, nella sua qualità di magistratura giudiziaria ebbe anche la competenza di esaminare la legalità, sotto il profilo finanziario, degli atti regi, provvedendo a renderli esecutivi. In caso di diniego la volontà del sovrano prevaleva attraverso un meccanismo di cui probabilmente è erede diretta la nostra registrazione con riserva. Sicuramente la Corte dei conti italiana è nipote di quella francese, attraverso la discendenza diretta dallo Stato piemontese, senza tuttavia dimenticare l'influsso delle corti dei conti degli altri stati preunitari.

Non è il profilo storico in sé che oggi ci interessa quanto piuttosto la capacità della nostra Istituzione di mantenere coerenza ed omogeneità rispetto al suo passato e alla sua storia complessiva. Si tratta probabilmente di caratteristiche uniche nell'affollato mondo delle istituzioni amministrative succedutesi negli ultimi 150 anni ed anche in periodi anteriori all'Unità d'Italia. La Corte dei conti ha resistito all'erosione dei rivolgimenti politici, all'evolversi delle tecniche giuridiche, alla naturale avversione che sovente suscita un organo posto a presidio dell'erario, compito caratterizzato anche dall'implacabile inseguimento dei dissipatori di risorse pubbliche e, più in generale, dei responsabili degli abusi.

La Corte è sopravvissuta al passaggio dagli Stati preunitari a quello unitario, alla nuova Costituzione repubblicana, nella quale ha trovato una sistemazione eminente nell'ambito dell'ordinamento italiano ed infine si è inserita utilmente nei due processi federalisti verso l'alto e il basso, che hanno caratterizzato la fine del secolo precedente e l'attuale: così in Europa, attraverso i saldi legami con la consorella Corte dei conti europea, così in Italia, attraverso la riforma costituzionale del 2001 che ne ha sancito la presenza in tutte le regioni e gli enti territoriali regolati dal nuovo titolo V della Costituzione.

Se noi confrontiamo questi dati di fatto con i continui rivolgimenti normativi che interessano il nostro Istituto, soprattutto nell'ultimo periodo, vediamo una sorprendente continuità delle tematiche e degli istituti giuridici che in qualche modo interessano le riforme - annunciate, abortite o portate a termine - della Corte dei conti italiana. Più queste sono asistematiche e frammentarie, più lo spirito di sopravvivenza dell'Istituto sembra galvanizzarsi nell'interpretarle e nel metabolizzarle. Evidentemente c'è una continuità nel

“bisogno della Corte dei conti”, bisogno che supera e trasfigura le difficoltà e le inevitabili insufficienze con le quali il nostro Istituto ha saputo “solcare i marosi” della sua lunga storia e adempiere ai compiti che gli sono stati assegnati, in contesti normativi di dettaglio non sempre ordinati e coerenti.

Probabilmente il battesimo ricevuto da Cavour e da Quintino Sella è stato un saldo ancoraggio, nonché un viatico beneaugurante, nel lungo percorso che ha legato la Corte dei conti allo Stato unitario. Oggi paradossalmente si ripresentano e sono sempre più vive le tematiche in ordine alle quali si formarono le grandi aspettative, che questi due storici personaggi dell’Unità d’Italia riponevano nella Corte dei conti, quando fu emanata la legge 800 del 1962.

Il simbiotico accorpamento delle funzioni giurisdizionali e di controllo, che appariva alla fine dello scorso secolo quasi un retaggio del passato difficilmente difendibile dalle esigenze di modernizzazione, presenta tuttora una sua specificità ed attualità che non possono essere negate o manipolate.

La Corte dei conti è tale perché è una magistratura, perché è una magistratura dei conti e della contabilità pubblica, perché unisce la funzione di controllo a quella giurisdizionale. Come dimostrano le esperienze di altri paesi, essa non è un modello unico ed imprescindibile: vi possono essere delle varianti, vi possono essere istituzioni di controllo di natura burocratica; ma esse non potrebbero essere la Corte dei conti quale appare non solo nella sua attuale configurazione ordinamentale ma anche in quelle del passato.

L’anelito a migliorare e le comprensibili attese del Paese di un miglioramento e di una implementazione del servizio reso dalla Corte dei conti alla collettività invitano, da un lato, ad evitare per questo prestigioso compleanno toni retorici e trionfalistici ma, dall’altro, non devono far dimenticare che la sua sopravvivenza non è dovuta ad un privilegio di intangibilità ma ad esigenze reali dell’amministrazione e della finanza pubblica contemporanee: esse si possono sintetizzare nella necessità di una giurisdizione obiettiva e di un controllo - neutrale, indipendente ed imparziale - sull’utilizzazione e sulla spendita del danaro pubblico.

Anche per il legislatore contemporaneo, altri modelli di sindacato sui conti - di natura burocratica o privatistica - non rivestono evidentemente caratteristiche altrettanto pregiate: per questo motivo crediamo che il miglioramento attraverso l’organizzazione e un sistema più organico di regole disciplinanti le diverse funzioni della Corte siano la soluzione e il veicolo per raggiungere migliori risultati in tema di tutela dell’erario e di custodia della spesa pubblica. Ciò senza gettare alle ortiche quel patrimonio culturale e giuridico accumulato in tanti anni, quella presenza diffusa sul territorio ormai acclarata (che distingue in senso positivo la Corte dei conti dalle molteplici *authorities* comparse in abbondanza in tempi recenti), quella pregnanza delle funzioni contabili e quelle tecniche maturate in tanti anni di prassi, adottate e sindacate sul territorio, caratteri questi che hanno conferito alla Corte dei conti un know now difficilmente riproducibile.

L’auspicio è che l’unità di intenti tra i vertici contabili regionali che ha ispirato l’organizzazione di questo evento possa contemporaneamente assumere la veste di paradigma e di talismano nel lungo cammino verso la ottimizzazione delle funzioni della magistratura contabile.

Rivolgo di cuore a tutti gli intervenuti il saluto e gli auguri più fervidi.